



PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

---

# Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021

Trento, 13 luglio 2021

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di Protocollo di finanza locale 2021 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta dell'8 luglio 2021 e della Giunta provinciale nella seduta del 9 luglio 2021;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ***Mattia Gottardi***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono la seguente

**INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA  
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2021**

## PREMESSA

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha influenzato in modo significativo la gestione finanziaria degli Enti locali.

Nel corso del 2020 si sono susseguiti numerosi interventi, sia di carattere normativo che di carattere amministrativo, volti a contrastare gli effetti della pandemia sul sistema socio-economico locale, interventi che hanno avuto degli evidenti impatti sulla finanza locale.

Per quanto riguarda, in particolare, la parte corrente dei bilanci degli enti locali, il 2020 è stato caratterizzato da una parte da interventi legislativi inerenti le politiche fiscali e tariffarie e dall'altra dall'assegnazione delle risorse statali di cui all'articolo 106 del DL 34/2020 e dei ristori specifici di entrata e di spesa:

### 1) Interventi provinciali in materia di tributi/tariffe comunali effettuati per il 2020:

- a. Introduzione della facoltà per i Comuni di riduzione delle aliquote IMIS per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale, ad eccezione dei fabbricati strumentali dell'attività agricola, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario;
- b. Introduzione della facoltà di modificare le tariffe dei servizi pubblici comunali per il 2020, ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- c. Introduzione della facoltà di rimodulare, ridurre o sospendere i canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale per il periodo dell'emergenza sanitaria, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d. Esenzione IMIS per alberghi ed altri fabbricati turistici, ricreativi, culturali, ecc.;
- e. riduzione obbligatoria del 50% della base imponibile per il calcolo dell'IMIS 2020 per altre fattispecie - ad esempio bar e ristoranti;
- f. Introduzione di aliquote agevolate (fino all'azzeramento) per i proprietari di fabbricati di tipo produttivo che riducono i canoni di locazione agli imprenditori di qualsiasi categoria;

### 2) Interventi statali in materia di tributi/tariffe comunali:

- a. Esenzione da TOSAP/COSAP per il 2020;
- b. proroga al 30 giugno 2021 dell'esenzione da canone unico/canone mercatale per occupazioni suolo pubblico commercio su aree pubbliche e tavolini ecc. degli esercizi pubblici (bar ristoranti ecc.);
- c. in materia di TARI/TARIP: possibilità di prevedere riduzioni tariffarie sia per i contribuenti/utenti di tipo non domestico costretti alla riduzione dell'attività a causa della pandemia e quindi con conferimento di rifiuti inferiore alla norma, sia per gli utenti/contribuenti di tipo domestico - possibilità di utilizzare l'istituto della c.d. "sostituzione";

### 3) Interventi di assegnazione di risorse statali agli Enti Locali:

- a. assegnazione di risorse di parte corrente destinate al finanziamento delle funzioni degli enti locali (ai sensi art. 106 del DL 34/2020 e art. 39 del DL 104/2020), complessivamente pari a circa 65,3 milioni di Euro nel 2020, a valere sulle quali gli enti locali hanno coperto i minori gettiti tributari/tariffari, an-

che derivanti dalle politiche agevolative ed hanno coperto le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica. Le risorse non utilizzate nel 2020 potranno essere destinate ad interventi analoghi definiti per il 2021, unitamente alle ulteriori risorse che saranno rese disponibili a valere sul medesimo Fondo nel 2021;

- b. assegnazione di risorse ai Comuni inclusi nella Strategia per lo Sviluppo delle Aree Interne più marginali e meno popolosi di un ammontare di risorse complessivamente pari a 8.302.000 Euro circa per il triennio 2020-2022 per realizzare azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, al fine di contenere l'impatto dell'epidemia (DPCM 24/9/2020);
- c. assegnazione di risorse destinate ad interventi di solidarietà alimentare attraverso l'erogazione di bonus alle famiglie in difficoltà per un ammontare complessivo di circa 5,8 milioni di Euro nel 2020.

Il perdurare della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-19 anche nel primo semestre 2021, ha indotto il legislatore provinciale ad intervenire nuovamente in materia di IM.I.S. e di tariffe dei servizi pubblici locali (in buona parte sulla scorta di quanto già posto in essere nel 2020) con la L.P. 7/2021 allo scopo di ridurre la pressione fiscale in capo ai soggetti ed alle tipologie di fabbricati particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia stessa.

In particolare:

1. è stato previsto il versamento dell'IM.I.S. 2021 in un'unica rata scadente il 16 dicembre 2021, eliminando così l'obbligo di versamento della prima rata il 16 giugno 2021. Questo al fine di garantire liquidità a famiglie ed imprese nel breve periodo.
  2. è stata confermata anche per il 2021 la possibilità (facoltativa, ma largamente utilizzata) per i Comuni di:
    - a) Rivedere la manovra IMIS diminuendo (fino all'azzeramento) su base catastale (e non soggettiva) le aliquote per i fabbricati relativi ad attività produttive, e questo anche in modo articolato e disgiunto per singole tipologie di fabbricati, sempre comunque su base catastale (negozi, alberghi, industria ecc.);
    - b) Prevedere aliquote agevolate (fino all'azzeramento) per i proprietari di fabbricati di tipo produttivo che riducono i canoni di locazione agli imprenditori di qualsiasi categoria;
    - c) Modificare le tariffe dei servizi pubblici locali (tranne i rifiuti), diminuendole e rimodellandole anche senza conseguire coperture minime obbligatorie di costi (acquedotto, fognatura, servizi sportivi, sociali, culturali ecc.);
1. sono state recepite ed ampliate (aggiungendo talune tipologie di fabbricati quali ad esempio gli impianti sportivi, quelli destinati ad agenzie di viaggio e turismo e i fabbricati destinati ad alloggio turistico titolari del codice CIPAT) le esenzioni previste dallo Stato in materia di I.M.U.P per il primo semestre 2021, con applicazione all'IM.I.S.

## **1. RAPPORTI FINANZIARI CON LO STATO: articolo 106 del D.L. 34/2020 – art. 39 del D.L. 104/2020 e art. 1, comma 822 della L. 178/2020**

Con l'istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del DL 34/2020 e all'articolo 39 del DL 104/2020 gli enti locali della Provincia di Trento hanno beneficiato di circa 65,3 milioni di Euro, finalizzati a reintegrare i gettiti di entrata compromessi dalla crisi economica generata dal Covid-19 e dalle conseguenti politiche agevolative e a finanziare le nuove spese connesse alla medesima emergenza. A valere su tali fondi trovano copertura anche i minori gettiti IMIS derivanti dalle politiche provinciali di adeguamento alle politiche IMU definite a livello statale.

In virtù della propria competenza esclusiva in materia di finanza locale di cui all'articolo 80 dello Statuto di Autonomia, la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto al riparto tra gli enti delle risorse assegnate dallo Stato attraverso l'elaborazione di propri criteri, maggiormente rispondenti agli impatti generati dalla pandemia sul nostro sistema di finanza locale.

Per il 2021 è prevista un'ulteriore assegnazione statale a valere sul fondo delle funzioni degli enti locali, pur di ammontare significativamente inferiore rispetto al 2020, nonché di ristori specifici di entrata e di spesa, che andranno anche a finanziare le politiche agevolative provinciali 2021 in materia di IMIS di adeguamento alle politiche adottate a livello nazionale in materia di IMU.

Una volta noto l'ammontare complessivo delle risorse attribuite agli enti del territorio provinciale la Giunta Provinciale provvederà ad elaborare specifici criteri di riparto che tengano conto delle peculiarità della gestione dei bilanci degli Enti locali trentini, anche alla luce degli eventuali ristori specifici di entrata e di spesa che saranno assegnati dallo Stato sulla base della normativa, in continuo divenire.

Alla luce delle previsioni statutarie di cui all'articolo 79, gli obblighi di certificazione delle risorse assegnate dallo Stato da parte degli Enti trentini sono assolti per il tramite della Provincia Autonoma di Trento. La certificazione prevista per il 2021 può essere vista come una certificazione intermedia delle risorse assegnate nell'anno precedente. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2020 confluiscono infatti nell'avanzo vincolato e possono essere utilizzate nel 2021 per le medesime finalità. La certificazione prevista per il 2022 riguarderà l'intero biennio e comporterà la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato.

### **RISORSE STATALI PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE**

Il decreto legge n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni bis), all'articolo 53 ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il decreto sostegni bis amplia quindi le finalità rispetto alla solidarietà alimentare attivata nel 2020 con l'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e integrata con l'art. 19 decies del decreto legge 137 del 2020.

Nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa per 2020, siglato il 13/07/2020, le parti hanno condiviso l'impegno volto al coinvolgimento delle Comunità nell'attuazione delle misure di solidarietà alimentare. Tale impegno si è concretizzato nell'assegnazione alle medesime Comunità del rifinanziamento del fondo disposto nel corso del mese di dicembre

2020 (delibera della Giunta provinciale n. 2104 del 14/12/2020). In coerenza con gli indirizzi già espressi quindi nel corso dell'anno precedente, le parti condividono ora l'opportunità di proseguire con l'impostazione metodologica seguita nel 2020 e in tal senso procedere assegnando alle Comunità le ulteriori risorse che saranno rese disponibili per il territorio provinciale a valere sul fondo di cui all'art. 53 del decreto legge n. 73 del 2021 affinché siano utilizzate per le finalità disposte dalla normativa nazionale.

## **2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI PER SPECIFICI SERVIZI COMUNALI**

### **ASILI NIDO**

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 950/2017, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stati definiti i criteri e le modalità per la determinazione dei trasferimenti a valere sul Fondo specifici servizi comunali (art. 6bis della L.P. 36/93 e s.m.) relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002.

Tale provvedimento prevede che il trasferimento spettante al comune, alla comunità o all'Unione di comuni con servizio pubblico di nido d'infanzia sia commisurato al numero medio di utenti iscritti e basato su un trasferimento standard per utente, pari a 7.206,50, che si riferisce ad un periodo standard di fruizione del servizio di 11 mesi.

Nello scorso mese di marzo, a causa dell'aggravarsi della pandemia e, conseguentemente, della situazione sanitaria sul territorio, la Provincia autonoma di Trento è entrata in "zona rossa" e sono state sospese varie attività, tra cui i servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002.

Peraltro tale sospensione è stata limitata a due sole settimane (dal 15 al 26 marzo) e non è stata totale in quanto era comunque prevista l'attività in presenza in favore dei figli/minori in affidamento di operatori sanitari in servizio in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle RSA e dei bambini con bisogni educativi speciali (Ordinanza n. 66 /2021).

Alla luce di tali considerazioni, le parti concordano sull'opportunità di non considerare, nella quantificazione dei trasferimenti a carico del fondo specifici servizi comunali per il 2021, gli eventuali periodi di sospensione.

### **TRASPORTO TURISTICO**

La legge provinciale 8/2020 in materia di marketing territoriale e promozione turistica individua come una funzione di interesse generale, e quindi finanziabile attraverso le risorse pubbliche derivanti dagli introiti dell'imposta di soggiorno, la promozione e lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio (articolo 7 comma 2 lettera b) n. 6).

Nella rilevazione delle attività di interesse generale si è evidenziato che tali attività sono state sostenute tradizionalmente dalle Aziende per il Turismo.

Tuttavia, stante il principio normativo secondo cui il trasporto pubblico locale di linea è appannaggio degli enti locali territoriali, l'intervento delle APT introduce elementi di notevole complicazione procedimentale, infatti:

- 1) la Provincia, che raccoglie l'imposta di soggiorno, la deve attribuire, ambito per ambito, alle APT secondo la citata legge provinciale 8/2020;
- 2) le APT non sono titolate ad organizzare direttamente i servizi integrativi di trasporto turistico e quindi devono coinvolgere i Comuni;
- 3) i Comuni gestiscono i trasporti locali anche attraverso i finanziamenti provenienti dalle APT.

Al fine di semplificare tale procedura, le parti concordano sull'opportunità di prevedere nell'ambito del Fondo specifici servizi comunali, ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 6 bis della L.P. 36/93 e s.m., una quota destinata ai servizi integrativi di trasporto

turistico connessi alle attività di promozione territoriale e marketing turistico, quantificata complessivamente in Euro 525.000.

Tali risorse:

- devono essere obbligatoriamente destinate alle funzioni di integrazione dei servizi di mobilità collettiva;
- devono essere riferite ai territori da cui provengono le risorse finalizzate a tali integrazioni di mobilità.

Con specifico provvedimento da assumere d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali saranno individuati i criteri di riparto di tali risorse tra i Comuni interessati.

### 3. PERSONALE

In tema di reclutamento del personale dei comuni trentini, gli ultimi due anni hanno purtroppo visto una continua e inesorabile carenza dovuta sia all'invecchiamento medio dei dipendenti pubblici, sia alle misure governative volte a facilitare il pensionamento degli stessi. La riorganizzazione delle gestioni associate ripensate "sartorialmente" ed in funzione di effettiva necessità, ha consentito una riallocazione del personale che ha sicuramente portato vantaggi organizzativi efficienti soprattutto nelle medie realtà comunali.

La più grande problematica però che il sistema delle amministrazioni si trova ad affrontare ora è, oltre la mancanza di personale, il reclutamento di personale specializzato.

Non c'è dubbio infatti che la realtà amministrativa dei comuni ha conosciuto negli ultimi dieci anni un esponenziale aumento non solo dei carichi di lavoro per singolo dipendente, ma soprattutto un aumento della necessità di specializzazione riguardante tutte le funzioni comunali anche quelle più operative.

La digitalizzazione sempre più spinta, se da un lato ha comportato una minore discrezionalità tecnico-amministrativa, dall'altro, soprattutto nelle realtà di minori dimensioni, ha aumentato le difficoltà conseguenti alla mancanza di figure apicali formate e all'impossibilità sostanziale di sostituzione di determinate competenze informatiche.

In linea generale si può comunque osservare che la "risposta digitale" ad una burocrazia sempre più pervasiva, ha comportato inevitabilmente la domanda di un surplus di competenze digitali oltre alle normali competenze tecniche, che sono difficilmente trasferibili e altamente specialistiche.

L'unica soluzione per ovviare a queste problematiche risiede nel reclutamento di personale già formato alle nuove frontiere dell'amministrazione digitale, la qual cosa può avvenire in primis tramite l'organizzazione di corsi propedeutici come quelli messi in campo dal Consorzio dei Comuni trentini per figure non apicali o quello organizzato dalla Provincia di Trento e dal Consorzio stesso per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Tali corsi oltre alle normali competenze giuridico-amministrative nelle materie tipiche delle amministrazioni comunali, dovranno essere improntati ad una nuova visione del dipendente pubblico che deve sapersi interfacciare e muovere anche in una nuova veste di erogatore di servizi digitali.

Tale soluzione non è però né immediata, né di facile organizzazione e pertanto risulta necessario ora più che mai che le amministrazioni comunali facciano rete di conoscenze e che si metta in campo una specializzazione settoriale che appare incompatibile con l'organizzazione di piccole realtà, ma che invece porterebbe ad indubbi vantaggi i termini di efficienza ed efficacia nel caso di gestioni associate volontarie.

La disciplina vigente prevede la possibilità, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di assumere personale aggiuntivo qualora continuino ad aderire volontariamente ad una gestione associata o ne costituiscano una, con modalità e limiti che devono essere definiti con apposita intesa.

Le parti condividono l'opportunità di introdurre nella disciplina vigente la possibilità per la Provincia di concorrere agli oneri derivanti dall'assunzione di ulteriore personale da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (dati al 31.12.2019), che non dispongono di sufficienti risorse finanziarie, che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata sulla base delle modalità definite dalla disciplina. Con specifica intesa sono definiti limiti e criteri di tale sostegno finanziario.

#### **4. POLITICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DEI COMUNI**

Le parti concordano sull'opportunità di destinare una quota pari a 30 milioni di Euro al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m.. Una quota di tali risorse, pari a 4,5 milioni di Euro sarà ripartita tra i comuni che conferiscono risorse al Fondo di solidarietà 2021, sulla base dei criteri già condivisi con la deliberazione n. 629 di data 28 aprile 2017. La restante quota verrà ripartita tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi già utilizzati per i precedenti riparti.

Le parti condividono di approfondire, in vista del riparto delle risorse che si renderanno disponibili nelle prossime manovre, la possibilità di applicare l'indicatore elaborato ai sensi dell'articolo 1 ter della L.P. 3/2006, basato sul principio di equità sostanziale, in modo da valorizzare i parametri demografici, geo-morfologici e socio-economici.

Le parti concordano altresì di rendere disponibili ulteriori 10 milioni di Euro da destinare al Fondo di riserva di cui all'articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e s.m. da finalizzare secondo le modalità condivise con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 635/2020.

Si rendono inoltre disponibili ulteriori 21 milioni di Euro da destinare a sostegno degli interventi relativi ad edilizia scolastica ed asili nido. Al fine dell'attribuzione di tali risorse, le parti condividono l'opportunità di individuare, nell'ambito di tipologie di intervento predeterminate definite congiuntamente, un elenco puntuale di interventi prioritari per la programmazione di interesse provinciale, anche in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa, evitando in tal modo che i Comuni sostengano inutili spese di progettazione.

Sempre più frequenti sono i casi di amministrazioni comunali che avanzano richieste di finanziamento per investimenti su strumenti previsti dalla normativa statale. Le parti condividono l'opportunità di sensibilizzare le amministrazioni comunali in merito alla salvaguardia delle prerogative statutarie, affrontando comunque la tematica in termini complessivi tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali.

Si conferma la sospensione della previsione delle annualità 2022 e 2023 della quota ex FIM di cui al comma 2 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015). Nell'ambito della manovra del bilancio provinciale per il 2022 la Giunta Provinciale si impegna a valutare, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, di rendere disponibili le risorse relative a tale quota.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 13 luglio 2021

Il Presidente della Provincia **Maurizio Fugatti**

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale **Mattia Gottardi**

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie **Paride Gianmoena**

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005).  
L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)*